

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2025/2026

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'istituzione scolastica Liceo Ginnasio Statale "Giorgione".
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2025/2026.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico nella parte normativa.
4. Il presente contratto può esser modificato, in qualunque momento, su richiesta delle parti o a seguito di adeguamento a norme imperative o contrattuali.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica, viene redatto processo verbale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. **Informazione**
 - b. **Confronto**
 - c. **Contrattazione integrativa**
 - d. **Interpretazione autentica (come da art. 2 del presente Contratto).**
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.
3. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
5. Il testo dell'accordo raggiunto viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro 5 gg dalla firma definitiva delle parti, all'Albo sindacale (bacheca) e tramite link nel sito della scuola; entro 30 gg dalla firma lo stesso viene pubblicato all'Albo pretorio.
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie previste dall'art. 11, comma 4, lettera c) del CCNL 2022-2024:
c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
 - c11) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.
2. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.
 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Confronto

1. Sono oggetto di confronto le materie previste all'art. 11 del CCNL 2022/24, comma 9, lettera b):

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

2. Della seduta viene redatto processo verbale.

Art. 7 – Informazione

1. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 11 del CCNL 2022-2024, comma 10 lettera b), oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dagli articoli precedenti:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

2. Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale online, all'interno del sito della scuola, di cui sono responsabili.
2. L'albo sindacale online della RSU riguarda esclusivamente la materia contrattuale o del lavoro e la pubblicazione di comunicati sindacali delle OOSS nelle cui liste sono stati eletti componenti della RSU in carica. La RSU si assume la responsabilità legale della pubblicazione di tali documenti.
3. I comunicati di tutte le altre OOSS vengono pubblicati nel sito della scuola in apposita sezione separata con la denominazione "Comunicati stampa sindacali". La responsabilità legale di tale pubblicazione spetta al Dirigente.
4. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano terra dell'Istituto (Aula Volpato), concordando con il Dirigente le modalità per la gestione. La RSU comunica preventivamente i giorni e gli orari di utilizzo, con formale comunicazione al DS, tramite la posta elettronica.
5. Alla RSU sono consentiti, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'uso gratuito del telefono e della fotocopiatrice, l'utilizzo del personal computer e delle reti telematiche, nonché la fruizione degli spazi concordati, compatibilmente con gli orari del servizio scolastico.
6. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL 2016-18.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con **almeno sei giorni di anticipo**. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio

5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'Ufficio Alunni, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
6. Nei periodi di Didattica Digitale integrata sono assicurati i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere da remoto, con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.

Art. 9 Bis – Diritto di sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita, con apposita circolare, il personale dell'Istituto a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

Art. 9 ter – Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. Ai sensi dell'art.43 del D.lgs. n.165/2001 si rinvia all'apposito protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative in data 25 febbraio 2021 nel rispetto della legge 12 giugno 1990 n.146, modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, secondo quanto stabilito nell'accordo del 2 dicembre 2020 sulla materia in questione tra ARAN e OO.SS. e pubblicato nella G.U. n.8 del 12 gennaio 2021. Si rinvia altresì al Regolamento sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, emanato dal Dirigente in data 23 marzo 2021 e pubblicato all'Albo della scuola.
2. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica, da includere nei contingenti previsti dal protocollo di intesa di cui al comma precedente. I predetti nominativi sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima

dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 - Terminali Associativi

I terminali associativi sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola, firmatario del CCNL, presso un istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica su determinate tematiche oggetto di contrattazione d'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU e le OO.SS. territoriali hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 11, comma 4, lettera c) e comma 9, lettera b) del vigente CCNL.

2. Il Dirigente fornisce alla RSU l'informazione sulle materie oggetto della stessa entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico.
3. In ogni caso, il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 5 giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 14 – Trasparenza

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione e attribuzione del FIS viene consegnata alle RSU, nell'ambito della normativa sulla trasparenza e dei diritti all'informazione ai sensi dell'art 5 CCNL 2016/18.
2. La Rsu potrà avere accesso ai dati personali relativi al singolo dipendente, ai sensi del Regolamento europeo per la privacy, previo rilascio di apposita liberatoria sottoscritta dai singoli soggetti coinvolti.

Art. 14 bis - Incontro di verifica ed eventuale ricontrattazione

1. Si concorda che al termine dell'anno scolastico di riferimento, le parti saranno riconvocate per una verifica delle attività aggiuntive effettivamente svolte o da riprogrammare, oltre che per una presa visione complessiva dei consuntivi dei progetti, in modo da conoscere tempestivamente eventuali scostamenti significativi rispetto ai preventivi, prima di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al personale. Tale incontro si svolgerà entro la metà di luglio per il personale ATA e alla fine di agosto (in contemporanea con gli impegni calendarizzati in quel periodo) per il personale docente.

CAPO III – IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 15 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare ("diritto alla disconnessione", ai sensi dell'art. 22, c. 4, punti c8 e c9 del CCNL 2016/18)

1. Non saranno inviate comunicazioni ai lavoratori, via mail o pubblicate sul sito della scuola, dopo le ore 17:30 di ogni giorno lavorativo.
2. Le comunicazioni inerenti alle convocazioni di organi collegiali o commissioni, oppure le variazioni di orario delle riunioni degli stessi organi collegiali, dovranno essere trasmesse con un preavviso di 5 gg. lavorativi.



Liceo Classico - Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze applicate
Liceo Linguistico - Liceo Musicale



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Liceo Ginnasio Statale
Giorgione

Via Giuseppe Verdi n.25
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610
www.liceogiorgione.edu.it
tvp02000b@pec.istruzione.it
info@liceogiorgione.edu.it
tvp02000b@istruzione.it
Cod.MIUR TVPC02000B
Cod.fiscale 81002250264

3. Le comunicazioni relative a variazioni di orario di attività in classe, per il personale docente, di variazione di turnazione, orario e sede di servizio, per il personale ATA, devono essere trasmesse o consegnate con ordine di servizio almeno 24 ore prima.
4. Per quanto riguarda il dovere di consultazione delle comunicazioni istituzionali, il personale docente è tenuto a controllarle durante le ore del proprio servizio e comunque non oltre le ore 14:00 di ogni giorno lavorativo.
Per il personale ATA: le comunicazioni vengono ordinariamente date in orario di servizio.
5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare comunicazioni, tramite supporti sincroni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile (servizi minimi essenziali).

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO I - PERSONALE DOCENTE

Art. 16 - Assegnazione dei docenti alle classi

1. Premesso che, ai sensi dell'art. 7, lettera B del decreto legislativo 297/94, il Collegio dei Docenti formula annualmente proposte al Dirigente scolastico in merito alla composizione delle classi e all'assegnazione dei docenti alle stesse, vengono di seguito esplicitati i criteri adottati:
 - a. Continuità didattica: dando priorità alle esigenze di continuità didattica degli studenti, i docenti dovranno essere di norma assegnati alle classi dell'anno precedente per scorrimento; l'insegnante che aveva classi terminali potrà iniziare un nuovo ciclo a partire dal primo anno. Nei casi, documentati in riservato, di palese incompatibilità ambientale rilevata dal Dirigente o di difficoltà di intersezione dell'orario di cattedra tra i docenti, il criterio potrà non essere rispettato.
 - b. La composizione della cattedra potrà tener conto di indicazioni esplicite del Dipartimento disciplinare rispettivo per motivazioni di ordine didattico (così come verbalizzato dai vari Dipartimenti).
 - c. Saranno soddisfatte, laddove possibile, eventuali specifiche richieste personali, adeguatamente motivate, a discrezione del Dirigente scolastico.
 - d. In caso di concorrenza sulla stessa cattedra, varrà la precedenza in graduatoria interna di istituto.
 - e. In caso di cattedra a cavallo su più sedi, sarà evitato, se possibile, che essa sia suddivisa su più di due sedi.

Art. 17 – Orario di insegnamento dei docenti

1. In base all'art. 43, comma 5, del CCNL scuola 2019-2021, l'attività di insegnamento si svolge in 18 ore di insegnamento, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 11 del CCNL scuola 2019-2021, l'orario di cui al comma precedente può essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa del PTOF (progetti, attività di recupero, ecc.); le eventuali ore di cattedra non programmate nel PTOF possono essere destinate alle supplenze.
3. Ai sensi della Legge 107/2015, il Dirigente ha facoltà di attribuire ai docenti ore su potenziamento nella forma e nella misura che ritiene opportune.

Art. 17 bis – Criteri di formulazione dell'orario delle lezioni

1. Ai sensi dell'art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula annualmente proposte al Dirigente scolastico per l'articolazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto.
2. L'orario settimanale delle lezioni viene articolato tenendo conto di:
 - a. vincoli di carattere logistico (dislocazione delle classi nelle tre sedi e utilizzo razionale degli spazi comuni – palestre e laboratori);
 - b. necessità didattiche specifiche, così come verbalizzato dai vari Dipartimenti disciplinari (distribuzione equilibrata delle discipline nell'arco di ciascuna giornata e della settimana, con turnazione delle materie nelle prime e nelle ultime ore; alternanza di materie teoriche e pratiche nel corso della mattinata; abbinamenti orari per consentire lo svolgimento delle prove scritte di materie letterarie o di matematica; abbinamenti orari per consentire le attività di laboratorio di scienze o le attività pratiche di scienze motorie);
 - c. vincoli legati alle cattedre di insegnanti che prestano servizio anche in altro istituto;
 - d. richieste personali (desiderata), solo se compatibili con i criteri precedenti, a discrezione del Dirigente;
 - e. nella formulazione dell'orario settimanale del docente si eviterà di norma:
 - ✓ la presenza di 2 ore vuote consecutive nella stessa giornata;
 - ✓ la presenza di più di 3 ore buche nell'arco della settimana, salvo quanto richiesto espressamente dal docente per motivi personali o familiari;
 - ✓ la presenza di 5 ore consecutive di insegnamento nella stessa mattinata.
 - f. Il docente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a un orario di insegnamento proporzionato in base al tipo di part time richiesto.
 - g. Il cosiddetto "giorno libero" non è un diritto, ma semplicemente una prassi consolidata e pertanto viene quasi sempre concesso tranne casi eccezionali di impossibilità.

Art. 17 ter – Ore eccedenti personale docente

1. La sostituzione di docenti assenti, nei casi in cui non è consentito procedere alla nomina di personale supplente, viene effettuata nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Possibilità di utilizzo dei docenti che devono rendere ore, causa permessi;
 - Adattamento dell'orario dei docenti che non hanno la classe (causa viaggi di studio, attività varie);

11

- Possibilità di utilizzo dei docenti dell'organico dell'autonomia;
- Utilizzo dei docenti che hanno dichiarato manifestamente la disponibilità a prestar ore eccedenti;
- Proposta ai restanti docenti.

Art. 17 quater - Scambio orario

1. Il personale docente, per motivi urgenti e/o sopraggiunti, oltre ai permessi normati dai contratti collettivi e dal presente contratto, può chiedere lo "scambio orario" con un collega dello stesso consiglio di classe, indicando esattamente i giorni e le ore dello scambio e avvisando tempestivamente le classi coinvolte, senza oneri per l'istituzione scolastica.
2. La richiesta verrà opportunamente vagliata dal DS che concederà lo scambio, a condizione che non pregiudichi l'ordinario svolgimento delle attività didattiche.

Art. 18 - Attività funzionali all'insegnamento

1. Le attività funzionali all'insegnamento sono definite all'inizio dell'anno mediante la proposta del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti di un piano annuale delle attività.
2. Per i docenti con un orario di cattedra su più Istituti, per i docenti in part-time e per i docenti con 8 o più classi, all'inizio dell'anno scolastico, sarà possibile concordare il calendario della partecipazione agli impegni collegiali, fermo restando l'obbligatorietà degli adempimenti dovuti (scrutini, programmazione, valutazione, predisposizione materiale per scrutini).
3. In base all'art. 44 comma 3, lettere a) e b) del CCNL/2019-21, per le attività funzionali all'insegnamento sono previste fino a 40 ore (lettera a) + 40 ore (lettera b) per i docenti con orario di cattedra completo.
4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio docenti con il PTOF.
5. Per i docenti su più scuole con orario completo, le 40+40 ore devono essere suddivise in modo proporzionale fra i due istituti. Per i docenti in part-time o con orario inferiore a 18, le 40 ore corrispondenti alla lettera b) devono essere proporzionali all'orario di servizio.

Art. 19 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al PTOF

1. Per l'individuazione del personale docente da utilizzare in attività remunerate col Fondo d'Istituto, il Dirigente procederà secondo criteri di volontarietà e dimostrata o nota competenza specifica nelle attività de quo. L'utilizzo su progetti terrà conto della disponibilità accertata del personale, espressa in Collegio Docenti.
2. In ogni caso, il Dirigente scolastico eviterà il cumulo di incarichi sullo stesso personale docente.
3. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive previste dal PTOF in tempo utile con l'inizio delle attività didattiche o di progettazione.
4. I docenti cui sono assegnate ore di potenziamento dell'offerta formativa concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione e di coordinamento.

Art. 20 Formazione

1. La formazione del personale docente è normata dall'art. 36 del CCNL 2019-2021, comma 4 e successivi, al quale si rinvia.
2. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
3. Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all'arricchimento della professionalità. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.

5. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 del CCNL (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
6. Le ore di formazione stabilite nel piano annuale di formazione approvato dal Collegio dei docenti dovranno essere svolte entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento; nel caso non vengano svolte entro tale data non potranno essere conteggiate in aggiunta al piano delle attività dell'anno scolastico successivo.
7. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
8. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 8.
9. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

Art. 20 bis – Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

1. Il DS concederà il permesso per l'aggiornamento del personale docente in orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Istituzione scolastica, ai docenti che ne facciano richiesta nei termini previsti dal CCNL, nei limiti dei 5 giorni annui stabiliti.
2. In caso di concorrenza di richieste per la stessa giornata o periodo, fatta salva la regolare erogazione del servizio di istruzione istituzionalmente dovuto all'utenza, il DS valuterà se soddisfare tutte le richieste o in misura parziale.
3. In caso di concessione parziale, a parità di richiesta, il DS seguirà il criterio di favorire i dipendenti con

minore anzianità di servizio; ad ulteriore parità, si osserverà il criterio della turnazione, tenendo presente il numero di giorni di permesso già usufruiti nel corso dell'anno scolastico e privilegiando la partecipazione dei docenti che hanno usufruito di un minor numero di permessi.

4. Si cercherà comunque, di norma, di garantire a tutti i docenti che ne facciano richiesta la fruizione, in orario di servizio, di almeno un permesso per anno scolastico.

Art. 20 ter - Assenze del personale e accesso ai fondi accessori

1. In caso di assenza prolungata di un docente, la RSU verrà informata ed eventualmente riconvocata dalla controparte per stabilire se erogare o meno l'eventuale compenso accessorio preventivato e valutare se i criteri di assegnazione stabiliti permangono.
2. A titolo di esempio si valuteranno le circostanze seguenti:
 - Se sussiste la prolungata assenza dal servizio (periodo superiore a cinque mesi continuativi)
 - Se le mansioni aggiuntive previste erano già state svolte, in tutto o in parte, prima dell'inizio del periodo di assenza.

CAPO II – PERSONALE ATA

Art. 21 - Organizzazione del lavoro e criteri di utilizzo del personale

1. Il personale ATA costituisce un organico unico, destinato alle sedi ed alle mansioni di cui all'apposito Piano annuale delle attività, adattato dagli ordini di servizio del DSGA.
2. Nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
 - a. Continuità di servizio rispetto all'anno precedente;
 - b. Desiderata del personale
 - c. Competenza a svolgere le mansioni richieste
 - d. Disponibilità manifestata
3. Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18, all'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività, inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA.
4. Nel corso dell'incontro vengono raccolte le istanze dei lavoratori, in materia di organizzazione e orario di servizio, modalità di fruizione delle ferie e chiusura prefestiva, criteri e modalità di sostituzione dei colleghi assenti; vengono inoltre acquisite le disponibilità per le attività previste allo stesso art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18.
5. Successivamente, il personale ATA da utilizzare nelle varie attività viene individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro.

Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo, del personale ATA, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale necessaria, il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - c. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazioni della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento

16

di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, di cui verrà trasmessa copia alla RSU.
5. A inizio anno il DS conferirà al personale ATA un incarico che contempli la possibilità di spostamenti per servizi esterni, compresi gli spostamenti fra i plessi per motivi organizzativi, o la sostituzione in caso di necessità presso gli uffici amministrativi.
6. L'istituto dello straordinario viene così normato: il 50% delle ore di straordinario viene ricompensato tramite recupero (sottrazione di ore di servizio); l'altro 50% viene retribuito. Ciò dovrà essere concordato con il lavoratore che ne farà richiesta, optando per il 50%+50% o per altre formule che vengano incontro, per quanto possibile, alle esigenze del lavoratore. Ogni unità ATA chiederà l'autorizzazione allo straordinario e il Dirigente la concederà caso per caso. La retribuzione delle ore di straordinario avverrà attingendo ad eventuali fondi dedicati, se presenti in bilancio, altrimenti si ricorrerà al recupero.
7. Al termine delle lezioni il personale ATA avrà facoltà di presentare al Dirigente un'autodichiarazione con l'elenco delle mansioni straordinarie svolte durante l'anno scolastico.

Art. 23 – Flessibilità di orario

La flessibilità "occasionale" si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max 15 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un posticipo dell'uscita.

Art. 23 bis– Uscita anticipata pomeridiana

Il turno di lavoro pomeridiano del personale ATA, profilo CS, quando non vi siano in concomitanza impegni collegiali, attività di insegnamento pomeridiane o incontri collettivi quali conferenze o simili, nella Sede centrale inizia alle ore 12:30 e termina alle ore 18:30. Viceversa, se sono previste attività al pomeriggio, il turno pomeridiano inizia alle ore 13:00 e termina alle ore 19:00.

Art. 24 – Cambio turno

1. Il personale ATA, per motivi urgenti e/o sopraggiunti, oltre ai permessi normati dai contratti collettivi e dal presente contratto, può chiedere il cambio turno con un collega, indicando esattamente i giorni e le ore interessate, senza oneri per l'istituzione scolastica.
2. La richiesta verrà opportunamente vagliata dal DS che concederà il cambio, a condizione che non pregiudichi l'ordinario svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 24 bis – Giornate di chiusura prefestiva nel periodo estivo

Il personale ATA con contratto a T.I. o con contratto fino al 31/08, potrà accantonare, previa richiesta, le ore di straordinario (derivanti da un orario settimanale di 7 ore e 12' per 5 giorni, nelle settimane in cui sono previsti i giorni di chiusura prefestiva da metà luglio a metà agosto, ossia 4 sabati), pari al numero di ore corrispondenti, in modo da evitare di fruire obbligatoriamente in quei giorni delle proprie ferie estive.

Tale possibilità viene riconosciuta soltanto al personale che non abbia già maturato in precedenza ore di straordinario sufficienti a coprire i giorni di chiusura.

Art. 25 - Accesso al Fondo d'Istituto del personale docente inidoneo

1. Con cadenza annuale le parti concorderanno se, in che misura e con quali criteri il profilo professionale in oggetto possa accedere, in relazione alle mansioni specifiche svolte, ai compensi accessori a disposizione per il personale ATA.

Art. 25 bis - Assenze del personale e accesso ai fondi accessori

1. In caso di assenza prolungata di un dipendente ATA, la RSU verrà informata ed eventualmente riconvocata dalla controparte per stabilire se erogare o meno l'eventuale compenso accessorio preventivato e valutare se i criteri di assegnazione stabiliti permangono.
2. A titolo di esempio si valuteranno le circostanze seguenti:
 - Se sussiste la prolungata assenza dal servizio (periodo superiore a cinque mesi continuativi);
 - In quale periodo dell'anno si è verificata l'assenza;
 - Se le mansioni aggiuntive previste erano già state svolte, in tutto o in parte, prima dell'inizio del periodo di assenza.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Risorse complessive

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 1. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 2. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 3. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIM
 4. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 5. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. Le risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammontano a **€ 149.945,96** (lordo dipendente), comprese le somme residue degli anni precedenti di € 38.824,43 (i dettagli nel prospetto di cui al successivo art. 27).

Inoltre, sono da tenere in considerazione le risorse finalizzate all'attività **FSL** (fondo assegnato per l'anno in corso alle attuali classi terze **€ 13.025,46** lordo Stato - di questo utilizzabile la quota parte (1/3) per le classi terze '25-'26 pari a **€ 4.341,82 L.S.**, a cui vanno aggiunte le quote già erogate negli anni precedenti e accantonate per le classi quarte e quinte, pari a **€ 7.522,53 L.S.**. Per quanto sopra, complessivamente, la somma disponibile Lordo Stato, per l'a.s. 2025/2026, ammonta a **€ 11.864,35**, a cui, come specificato al successivo art. 30, saranno aggiunte ulteriori risorse di provenienza diversa, oltre all'avanzo di € 3.592,86 già iscritto nel programma annuale 2026.

Art. 27 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, espressi al lordo dipendente, sono pari a:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 56.551,59
Avanzo a.s. 2024/25	€ 3.881,62
TOTALE	€ 60.433,21
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 3.720,52
Altre risorse (nuova comunicazione MIM dicembre '25)	€ 182,30
TOTALE	€ 3.902,82
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.186,74
Avanzo a.s. 2024/25	€ 73,02
nuova comunicazione MIM	€ 203,55
nuova comunicazione MIM	€ 167,32
TOTALE	€ 3.630,63
INCARICHI SPECIFICI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	€ 402,25
ORE ECCEDENTI	€ 2.729,74
Avanzo a.s. 2024/25	€ 380,59
Nuova comunicazione MIM	€ 667,89
TOTALE	€ 3.778,22
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 2.894,31
Avanzo a.a. 2024/25	€ 12,11
TOTALE	€ 2.906,42
ATTIVITÀ DEI TUTOR E DEGLI ORIENTATORI	€ 25.940,08
Avanzi anni precedenti	€ 30.595,91
	€ 56.535,99
FORMAZIONE DOCENTI	€ 2.711,12
Avanzo a.s. 2024/25	€ 2.744,94
TOTALE	€ 5.456,06
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	€ 11.764,12
Avanzo a.s. 2024/25	€ 1.136,24
TOTALE	€ 12.900,36
TOTALE GENERALE	€ 149.945,96

Art. 28 – Finalizzazione delle risorse del MOF

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le suddette risorse, comprensive delle somme residue degli

20

anni precedenti, devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 29 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS)

1. Le risorse del solo fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione delle altre elencate nel prospetto di cui al precedente art. 27, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati:

-per le attività del personale docente: il 77,41 % della somma indivisa più quanto spettante in base alle unità in organico e circa l'80% delle risorse FIS, per un totale di € 42.404,53.

-per le attività del personale ATA, il 22,59 % della quota indivisa più quanto spettante in base alle unità in organico e circa il 20% delle risorse FIS, per un totale di € 10.601,13 - a cui vanno aggiunti € 417,51 per Sostituto DSGA e € 1.356, 44 per Pratiche pensionistiche 2024/25, per un totale di € 12.375,08.

Agli importi suddetti è da aggiungere la somma destinata **all'Indennità di Amministrazione per la D.S.G.A.** (parte variabile) **€ 5.653,60**, per complessivi **€ 18.028,68**.

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, avuto riguardo della componente che ha realizzato l'avanzo.

Art. 30 – Criteri per l'attribuzione delle risorse relative alla FSL (Formazione Scuola Lavoro ex PCTO)

1. Considerate le specificità dell'attività in oggetto e le variazioni annuali delle risorse economiche e umane a disposizione, si concorda che i criteri di distribuzione delle risorse siano contrattati annualmente.
2. Nell'anno scolastico 2025-26 **il fondo a disposizione** per le attività in oggetto, costituito dalla quota del finanziamento triennale, calcolato sulla base delle classi terze funzionanti nel corrente anno scolastico, pari a **€ 13.025,46 (lordo stato)**, di cui utilizzabili **€ 4.341,82** e dalle quote residue accantonate degli anni

21

scolastici precedenti per le classi quarte e quinte, pari a **€ 7.522,53, ammonta a € 11.864,35 L.S.**

3. La somma di cui al comma 3, viene integrata con **€ 3.599,52 (L.S.)**, **equivalenti a € 2.712,52 lordo dipendente, attingendo al fondo valorizzazione del personale (quota docenti) per coprire il fabbisogno dei compensi destinati ai docenti referenti e tutor degli studenti.**
4. A queste risorse, sono da aggiungere ulteriori **€ 3.000**, quali risorse d'Istituto (fondi di bilancio).
5. Le risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, per un totale di **€ 18.463,87 L.S.**, verranno ridistribuite in base ai seguenti criteri:

Personale docente:

- a. Per il Gruppo di Lavoro viene destinato l'importo di **€ 1.021,60 (40 ore a € 25,54 lordo stato)** per la progettazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività, a cura del Referente d'Istituto e dei collaboratori.
- b. Ai Referenti di classe (Coordinatori di classe o altri docenti del consiglio referenti FSL) viene destinato l'importo **€ 4.163,02** lordo Stato, suddiviso fra tutte le classi coinvolte nelle attività secondo i criteri seguenti:
 - Classi terze (n. 8): 6 ore per classe, totale 48 ore (**€ 1.255,92**).
 - Classi quarte (n. 11): 8 ore per classe, totale 88 ore (**€ 2.247,52**).
 - Classi quinte (n. 9): 3 ore per classe, totale 27 ore (**€ 689,58**)
- c. Ai tutors delle classi quarte viene destinato l'importo di **€ 5.465,56** (lordo stato) da suddividere fra le 11 classi coinvolte nelle attività, secondo i criteri seguenti:
 - n. 1 ora (€ 25,54 lordo stato) di progettazione riconosciute a ciascun Tutor per ogni studente tutorato (n. 214).
- d. Ai tutors delle classi quinte viene destinato l'importo disponibile di **€ 7.623,69** (lordo stato), da suddividere fra le 9 classi coinvolte nelle attività, secondo i criteri seguenti:
 - n. 1,5 ore (€ 25,54 lordo stato) di progettazione riconosciute a ciascun Tutor per ogni studente tutorato (n. 199).

Personale ATA:

1. per la collaborazione del personale amministrativo: **€ 190.**

TOT. 18.463,87 (L.S.)

5. In sede di informazione sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio, sarà data specifica informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione delle attività della FSL.

Art. 30 bis – Criteri di attribuzione dei compensi dei Tutor scolastico per l'orientamento e dell'orientatore di Istituto (ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023)

1. Con la nota ministeriale n. 6548 del 12 dicembre 2025, sono stati definiti i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2023, finalizzate alla valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per le classi terze, quarte e quinte delle scuole del secondo ciclo.
2. La somma a disposizione, alla data di stipula del presente contratto, corrisponde a **€ 25.940,08** del finanziamento per l'a.s. 2025/26 (Nota MIM n. 15 del 25/02/2026) + € 30.595,91 di avanzo degli anni precedenti, per un totale di € 56.535,99.

3. TUTOR

La nota ministeriale determina il compenso attribuibile per la funzione espletata sulla base delle indicazioni seguenti:

una quota fissa compresa tra un valore minimo pari a **1.589,68** euro lordo stato e un valore massimo pari a **2.725,16** lordo Stato.

Premessa:

Per applicare in modo efficace la misura, ciascuna istituzione scolastica individua orientativamente un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 ad un massimo di 50 studenti.

In base alla disponibilità dei docenti, i tutor nel presente anno scolastico sono stati assegnati prioritariamente alle classi quarte e, secondariamente, in base alle richieste e opportunità, alle classi terze e quinte.

Ciascun tutor può svolgere due tipi di mansioni:

- a. attività frontali: incontri, sportelli, colloqui; si intende per *attività frontale* quella svolta con la partecipazione degli studenti, in presenza oppure online, e destinata ad un singolo studente o ad una coppia

di studenti o ad un gruppo. Per questa tipologia di attività è previsto un compenso orario di **€ 51,10** lordo stato.

b. attività funzionali: predisposizione di materiali e documenti didattici finalizzati a favorire l'autoanalisi e l'autovalutazione delle competenze e inclinazioni (es. questionari); lettura e analisi del materiale prodotto dagli studenti e dei risultati emersi; verifica della corretta e completa compilazione del E-curricolo (certificazioni, "capolavoro", ect.) sulla piattaforma ministeriale UNICA; curare i rapporti con il CdC. Per questa tipologia di attività è previsto un compenso orario di **€ 25,55** lordo stato.

Le parti concordano che:

Il compenso pro capite sarà stabilito in base ai criteri seguenti in ordine di priorità:

a. Numero di studenti assegnati (tenendo conto del numero massimo previsto di 50 studenti); tale criterio sarà così applicato: se il tutor seguirà un numero di alunni uguale o superiore a 45, potrà ricevere il compenso massimo, autocertificando di aver svolto le attività di cui ai punti b e c.

b. Numero di incontri organizzati e/o di accessi allo sportello in orario extracurricolare, in presenza oppure online, regolarmente registrati nella piattaforma UNICA e documentati. In caso di appuntamento in presenza non disdetto in tempo utile (entro 24 ore) dal tutorato, l'incontro sarà comunque conteggiato. Si ipotizzano, orientativamente, per seguire 45 alunni, 20 ore frontali (da ½ ora a 1 ora per ricevere uno studente, una coppia di studenti o un gruppo di studenti) per un compenso fino a **€ 1380** I. S. (=27 ore)

c. Svolgimento del lavoro di progettazione/documentazione preliminare e successivo a ciascun incontro/colloquio e in generale svolgimento di tutti i compiti previsti dalle Linee guida ministeriali. Si ipotizzano, orientativamente, per seguire 45 alunni, 40 ore di progettazione, per un compenso fino a **€ 1345,16** I. S. (=53 ore)

Il compenso massimo di € 2.725,16 si intende come inderogabile, anche nel caso in cui il docente tutor segua un numero di studenti superiore a 50 e svolga un numero di ore, sia frontali che funzionali, superiore a quelle indicate.

Ai sensi dell'art. 14bis del presente Contratto integrativo, la RSU, in sede di verifica delle attività effettivamente svolte al termine dell'anno scolastico, riceverà specifica informazione dal DS su quanto dichiarato a consuntivo dai tutor e, se necessario, i criteri stabiliti potranno essere reconsiderati o integrati.

4. DOCENTE ORIENTATORE

La nota ministeriale stabilisce che il compenso riconosciuto alla figura dell'orientatore sulla base della funzione espletata sia di **€ 1500** lordo stato (corrispondente orientativamente a **58 ore** funzionali a € 25,55 lordo stato).

Le parti concordano che:

Il compenso sarà stabilito, tenendo conto del fatto che la popolazione scolastica dell'Istituto equivale a **959** studenti, a partire dalla verifica dell'effettivo svolgimento delle seguenti attività:

1. Rapporti diretti e/o di corrispondenza telematica con i vari soggetti del mondo del lavoro e universitario che offrono iniziative di orientamento/formazione per gli studenti.
2. Diffusione delle iniziative all'utenza dell'Istituto (previa selezione delle iniziative più significative e utili).
3. Organizzazione di incontri in presenza o online con esperti, professionisti ed ex studenti -organizzazione di visite didattiche esterne (es. fiere dell'orientamento).
4. Produzione di adeguata documentazione sui bisogni informativi e formativi della popolazione scolastica dell'Istituto, tenendo conto dell'offerta del territorio (es. indagine sul mercato del lavoro del territorio o questionario rivolto all'utenza per individuazione dei bisogni informativi); tale documentazione sarà condivisa con i tutor e con i CdC.

Art. 30 ter – Referenti e accompagnatori degli studenti nei viaggi d'istruzione

Per riconoscere l'onere e le responsabilità che i docenti referenti dei viaggi d'istruzione del triennio si assumono, fatti salvi i rimborsi delle spese previsti dalle normative, si destina una quota del FIS come compenso incentivante, secondo i criteri seguenti:

1. si considerano come attività da incentivare esclusivamente la progettazione dei viaggi d'istruzione di più giorni effettuati con le classi del triennio;
2. il docente referente viene incentivato purché sia anche accompagnatore degli studenti nel medesimo viaggio;
3. non rientrano in questo compenso i referenti degli stage del Liceo linguistico, già incentivati nei progetti specifici;
4. si prevede un compenso differenziato in base al numero di giorni del viaggio: classi quinte (5 o 6 gg):

25

€ 120; classi quarte (4 gg): € 100; classi terze (3 gg): € 70.

5. eventuali risparmi derivanti da viaggi non effettuati o da viaggi con classi abbinate potranno essere ridiscussi in sede di verifica e ricontrattazione (vedi art. 14 bis).

Art. 31 – Criteri per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (ai sensi dell'art. 22, c. 4 punto c3 del CCNL 2016/18)

1. A tutto il personale docente e ATA viene garantito l'accesso ai fondi destinati ai progetti PON.
2. Per la ripartizione delle quote destinate ai ruoli di formazione e gestione si rinvia ai singoli progetti.
3. Il personale interno ed esterno sarà individuato tramite emanazione di appositi bandi interni ed esterni, pubblicati all'Albo dell'Istituto.
4. I criteri per la selezione del personale interno ed esterno terranno conto della disponibilità manifestata e delle competenze specifiche, oltre che delle esperienze maturate e dell'anzianità di servizio.

Art. 32 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

Per quanto concerne l'attribuzione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) all'art. 1 comma 249 che recita: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione", le parti convengono sulla seguente suddivisione:

DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA: € 12.900,36 lordo dipendente (di cui **€ 1.040,24** **avanzo docenti** anno precedente e **€ 96,00** **avanzo ATA** anno precedente)

Ripartizione in base alla percentuale del personale docente e Ata in organico di diritto:

Docenti: 95 unità organico di diritto: 80%

ATA: 25 unità organico di diritto (compreso il DSGA): 20%

A. quota a disposizione per i docenti: € 9.411,30 + € 1.040,24 (avanzo a.s. 2024/25) = € 10.451,54

26

B. quota a disposizione per gli ATA: € 2.352,82 + € 96,00 (avanzo a.s. 2024/25) = € 2.448,82

A. Per quanto riguarda la quota docenti, pari a € 10.451,54 le parti, dopo articolata discussione riguardo alle figure da valorizzare, si accordano sulla seguente ripartizione:

Figure di sistema impegnate nel coordinamento della didattica: € 6851,52

1. *Coordinatori di classe che devono predisporre il PDP per DSA e BES*, in considerazione dell'intensificazione dell'impegno per l'aumento della documentazione da produrre, tenendo conto delle comunicazioni aggiuntive con genitori e colleghi, del lavoro di tutoraggio con gli alunni, ecc...: **€ 3.520**

Nel dettaglio la risorsa complessiva viene così suddivisa:

Coordinatori che hanno predisposto PDP per alunni BES: € 1800 (€ 60,00 per ogni PDP redatto);

Coordinatori che hanno predisposto PDP per alunni DSA: € 1.020 (€ 60,00 per ogni PDP redatto);

Coordinatori che hanno predisposto PDP per alunni certificati secondo la Legge 104: € 700 (€ 100 per ogni PDP redatto);

2. *Coordinatore educazione civica d'Istituto*: **€ 419,00.**
3. *Referenti e tutor di studenti delle classi quarte e quinte* (ad integrazione del fondo PCTO non sufficiente): **€ 2.712,52** (lordo dipendente).
4. *Docenti da valorizzare in qualità di accompagnatori viaggi d'istruzione del triennio (esclusi stage Liceo Linguistico)*: **€ 200.**

Docenti da valorizzare per la realizzazione di un'unità di apprendimento innovativa e per la documentazione di buone pratiche: € 3.600

I docenti saranno individuati in seguito alla presentazione di una dichiarazione scritta di disponibilità a:

1. Produrre evidenze dell'unità di apprendimento curricolare realizzata, consistenti in materiale vario da far pervenire al Dirigente (es. video di registrazione dell'attività - non basta la descrizione scritta dell'unità realizzata), documentando nel sito della scuola la buona pratica messa in atto ed eventualmente illustrandola in situazione al DS.
2. La presentazione della dichiarazione oltre la data di scadenza indicata dal Dirigente sarà motivo di esclusione.

I docenti saranno riconosciuti come destinatari della quota della valorizzazione in base ai seguenti criteri:

1. L'unità di apprendimento deve prevedere una didattica innovativa, con una metodologia tradizionale, mista o digitale con utilizzo dei laboratori innovativi.
2. Non sarà premiata un'unità di apprendimento ritenuta migliore di un'altra (non essendo prevista una graduatoria), ma la disponibilità a proporre una buona pratica e a documentarla.

I docenti saranno ricompensati in base ai seguenti criteri:

1. Il compenso individuale, il medesimo per tutti gli assegnatari, viene determinato nel modo seguente:
€ 300 fino ad un massimo di 12 docenti.
2. Se si supererà il numero di **12** candidati, le parti si riuniranno per valutare una ricontrattazione delle risorse disponibili estendendo il numero degli assegnatari **fino ad un massimo di 15 docenti.**
3. Nel caso non si raggiunga sia un numero di candidati tale da utilizzare tutta la somma disponibile, la somma inutilizzata andrà conteggiata fra le economie ed eventualmente impiegata per integrare i compensi delle figure di supporto o di altri progetti in sofferenza in sede di verifica e ricontrattazione

Beneficiari della quota destinata alla valorizzazione delle buone pratiche

Si individuano quali beneficiari le seguenti categorie di docenti in organico di fatto nell'istituzione scolastica (a tempo indeterminato e determinato):

- a. I docenti in servizio esclusivo presso il Liceo, anche in una cattedra di potenziamento, purché abbiano insegnato, in base al contratto di inizio anno scolastico, con un orario di cattedra di almeno 9 ore di lezione in una o più classi;
- b. I docenti con cattedra a completamento in altro Istituto, purché abbiano prestato servizio presso il Liceo con un orario di cattedra di almeno 10 ore di lezione in una o più classi.

B. La quota destinata al Personale ATA, pari a **€ 2.448,82**, va ad incrementare l'ammontare del FIS nei termini seguenti:

1. Assistenti Tecnici: **€ 367,32 (15%)**
2. Assistenti Amministrativi: **€ 1.469,30 (60%)**
3. Collaboratori Scolastici: **€ 612,20 (25%)**

Criteri di attribuzione:

1. Assistenti Tecnici: flessibilità, disponibilità a svolgere incarichi non previsti, supporto dato in caso di emergenza.
2. Assistenti amministrativi: per aumentato carico di lavoro nel caso di attività non previste.

3. Collaboratori scolastici: per flessibilità, lavoro straordinario, disponibilità a svolgere incarichi non previsti, supporto dato in caso di emergenza.

Art. 32 bis Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente

1. Le risorse stanziare nell'anno scolastico 2025/2026 corrispondono a **€ 2.711,12**.
2. Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del presente Contratto, le parti concordano che il compenso spettante ai singoli docenti verrà determinato in sede di rendicontazione, previa presentazione da parte del docente interessato di una dichiarazione autocertificata degli impegni collegiali a cui ha presenziato; si prevede un compenso orario di € 19,25 per ciascuna delle ulteriori ore funzionali svolte oltre le 40+40 ore dovute (secondo l'art. 44 del CCNL) fino alla capienza massima del fondo. Nel caso in cui il medesimo fondo fosse incapiante, il compenso orario sarà ridotto proporzionalmente.
3. Le eventuali somme non utilizzate nel presente anno scolastico, saranno svincolate all'inizio dell'anno successivo rientrando nel MOF.

Art. 33 – Ripartizione delle risorse del MOF

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 28, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL/2007 e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al **personale docente**, che ammonta a **€ 42.404,53 lordo dipendente**, a cui vanno aggiunte ulteriori risorse MOF - € 1.048,48 da avanzo ore eccedenti anno precedente e € 2.744,94 da avanzo fondo per formazione docenti a.s 2024/25 – per un totale di risorse finalizzate al riconoscimento economico per il personale docente di **€ 46.197,95**, è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente e figure di presidio ai plessi): **€ 5.100,00**;
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, referenti di classe di Educazione Civica, responsabili dei laboratori, referenti viaggi d'istruzione): **€ 27.730,00**;
 - c. attività funzionali all'insegnamento, supporto all'organizzazione della didattica inclusiva, progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: **€ 9.509,5** da FIS, a cui si aggiungono **€ 2.733,5** (da avanzo fondo Formazione a.s. 2024-25) e **€ 1039,5** (da avanzo Ore eccedenti a.s. 2024-25) **per un totale di € 13.282,5**.

La somma totale include attività di progettazione, per un totale di **€ 10.703**, e attività di insegnamento aggiuntiva per un totale di **€ 2.579,5**.

2. Somma disponibile residua: € 8,98 da avanzo Ore eccedenti, € 11,44 da fondo Formazione e € 65,03 da FIS, per un totale di **€ 85,45**.

3. Sempre allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 1, il fondo specifico finalizzato a retribuire i docenti **Funzioni strumentali al POF**, corrispondente a **€ 3.720,52**, integrato con ulteriori risorse specifiche MIM di **€ 182,30**, per un totale di **€ 3.902,82**, viene così suddiviso:

PARTECIPAZIONE ATTIVA STUDENTI	€ 800,82
ORIENTAMENTO IN ENTRATA	€ 1.115,00
PTOF	€ 1.115,00
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA	€ 872,00
TOTALE	€ 3.902,82

4. Per le stesse finalità di cui al comma 1, vengono di seguito definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse disponibili del FIS € 10.601,13 + € 2.448,82 del fondo valorizzazione+ altre risorse MOF:

PROSPETTO DISTRIBUZIONE RISORSE PERSONALE ATA

RISORSE FIS	€ 10.601,13	Comprensivo della somma accantonata di € 2.652,43 da distribuire a consuntivo a fine anno scolastico, destinata ai profili AA e CS per intensificazione orario e sostituzione colleghi assenti, rispettivamente € 544,97 per profilo AA e € 2.107,46 per profilo CS.
collaboratori scolastici		€ 4.028,42 (38%)
assistenti amministrativi		€ 5.082,47 (47,94%)
assistenti tecnici		€ 1.490,24 (14,06%)

SOSTITUTO DSGA	€ 417,51	
PRATICHE PENSIONISTICHE 2024/25	€ 1.356,44	
QUOTA FONDO VALORIZZAZIONE	€ 2.448,82	
collaboratori scolastici		€ 612,20 (25%)
assistenti amministrativi		€ 1.469,30 (60%)
assistenti tecnici		€ 367,32 (15%)
TOTALE DISPONIBILITÀ FIS+VALORIZZ.	€ 14.823,90	
Assistenza alunni disabili	€ 402,25	Destinato a profilo CS
Somma a disposizione	€ 15.226,15	

5. Al presente contratto si allegano: il prospetto dettagliato della ripartizione delle risorse FIS/Valorizzazione per gli incarichi e i progetti realizzati dalla componente docenti e il prospetto incarichi e ripartizione dei compensi FIS/Valorizzazione relativo alla componente ATA.

Art. 34 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 35 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 36 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL/2007 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili (**€ 3.630,63**) per compensare gli incarichi specifici (ex art. 47) sono destinate a corrispondere un compenso al personale non titolare di art. 7, così come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto della particolare complessità dei singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA, come sotto specificato:

collaboratori scolastici	€ 878,10
assistenti amministrativi	€ 1977,21
assistenti tecnici	€ 775,32

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito

nel CCNL/2007 all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 38 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP, compete un compenso pari a **€ 2.500,00**, attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIM, integrato con risorse di Istituto.

Art. 39 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 40 – Norme di sicurezza e tutela della salute nella Didattica Digitale Integrata

1. Nei periodi di Didattica Digitale Integrata (DDI), la prestazione di lavoro del personale docente è svolta in conformità con tutte le norme di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, a cui va garantita l'informazione e la formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008.
2. Nei periodi di DDI, in percentuale parziale o al 100%, nell'ambito delle attività didattiche e funzionali all'insegnamento, nonché nello svolgimento delle riunioni collegiali e nelle operazioni di scrutinio, i docenti vengono equiparati ai videoterminalisti; sarà pertanto garantito il rispetto di tutte le norme previste in merito dal DVR adottato nell'Istituto.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva, qualora attivato. Per il corrente anno non si è proceduto all'accantonamento di risorse.

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 42 – Liquidazione retribuzione accessoria

1. Per i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS, la liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica delle attività effettivamente svolte.
2. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone il riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto.

Castelfranco Veneto, 10 marzo 2026

Amministrazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco De Vincenzis

RSU

Sig. Rocco D'Aiello

f.to Rocco D'Aiello

Prof. ssa Lina Penello

f.to Lina Penello

Prof.ssa Maria Benedetta Valentini

f.to Maria Benedetta Valentini

Rappresentanti Sindacali Territoriali